

LA FIRMA DELL'ATTO COSTITUTIVO

Nel pomeriggio del giorno 4 settembre e nei successivi giorni 5 e 6 le delegazioni convenute, sotto la presidenza del dott. Whale, procedevano a discutere lo schema di atto costitutivo e statuto sottoposto alla loro approvazione. A conclusione della loro discussione, durante la quale le divergenze venivano appianate con spirito di mutua comprensione e si deliberava alla unanimità di stabilire in Roma la sede dell'Unione e del suo segretariato, il 6 settembre, alle ore 10, nella sala delle Corporazioni (Standesaal) del Palazzo del Governo si procedeva alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e statuto nel testo che riproduciamo appresso.

In seguito ad un intervento del presidente Whale (Austria), veniva anche approvata all'unanimità la seguente risoluzione proposta dal presidente Reliquet (Francia):

"L'Unione Internazionale dei Magistrati esprime il voto che la nomina e promozione dei magistrati siano esenti da qualsiasi influenza politica, per assicurare compiutamente la indipendenza dell'ordine giudiziario".

L'Assemblea deliberava, infine, di inviare un caloroso telegramma di saluto a S.E. Battaglini.

(in "La Magistratura", settembre-ottobre, 1953, n° 8/9)

L'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO dell'Unione Internazionale dei Magistrati

- Art. 1
E' costituita l'Unione Internazionale dei Magistrati.
La sede dell'Unione è a Roma.
- Art. 2
L'Unione è apolitica e asindacale. Della Unione fanno parte le Associazioni Nazionali e i Comitati provinciali di Associazioni non ancora costituiti che aderiscono al presente atto. Le organizzazioni aderenti dovranno essere apolitiche.
- Art. 3
Scopi dell'Unione sono:
a) La difesa dell'indipendenza della Magistratura, quale condizione essenziale della funzione giurisdizionale e quale garanzia dei diritti e delle libertà umane;
b) la tutela della posizione costituzionale e morale della Magistratura;
c) lo scambio di rapporti culturali;
d) il promovimento e l'intensificazione dei rapporti di cordiale amicizia fra i Magistrati dei vari paesi;
e) l'organizzazione di Congressi e Convegni per lo studio di problemi che interessano l'ordinamento giudiziario e in genere l'unificazione del diritto;
f) l'assistenza reciproca fra le Associazioni e i Gruppi aderenti per promuovere e agevolare lo scambio di visite e soggiorno di Magistrati nei vari paesi, specialmente durante il periodo feriale.
- Art. 4
Organo deliberativo dell'Unione è il Consiglio Centrale, composto di due rappresentanti per ciascuna delle Associazioni aderenti o dei Comitati Provinciali o dei Gruppi Nazionali di Magistrati che fanno parte dell'Unione. Il Consiglio Centrale delibera a maggioranza di voti.
Il Consiglio Centrale si riunisce a turno presso le sedi delle singole Associazioni e Gruppi aderenti, almeno una volta l'anno.
- Art. 5
Organo direttivo ed esecutivo della Unione è la Presidenza, costituita da un Presidente, da quattro Vice-Pre-
- Art. 6
Il Regolamento Generale dell'Unione è approvato dal Consiglio Centrale.
- Art. 7
Il Consiglio Centrale fissa un contributo annuo che le Associazioni, i Comitati e i Gruppi aderenti debbono versare alla Segreteria Generale dell'Unione per far fronte alle spese relative al funzionamento dell'Unione stessa.
Il Segretario Generale rende annualmente conto al Consiglio Centrale della erogazione dei fondi.
Le singole spese sono autorizzate dalla Presidenza ed in caso di urgenza dal Presidente.
- Art. 8
Dopo la costituzione dell'Unione possono essere ammessi a farne parte altre Associazioni di Magistrati, altri Comitati Provinciali e Gruppi Nazionali di Magistrati oltre quelli che hanno aderito all'Unione all'atto della sua costituzione.
Le Associazioni, i Comitati Provinciali ed i Gruppi Nazionali debbono avere l'adesione di un adeguato numero dei Magistrati del Paese cui appartengono.
L'ammissione di nuove Associazioni, di nuovi Comitati o di Gruppi Nazionali è deliberata dal Consiglio Centrale con maggioranza costituita dai due terzi dei votanti.
- Art. 9
Questo atto viene redatto in tre originali, di cui uno in lingua francese, l'altro in lingua italiana, il terzo in lingua tedesca.
In caso di interpretazione dubbia farà fede il testo italiano.
- Disposizione transitoria:
Il primo Consiglio Centrale è costituito dai Magistrati delegati dalle singole Associazioni e Comitati a sottoscrivere l'atto costitutivo dell'Unione.

«Nel pomeriggio del giorno 4 settembre e nei successivi giorni 5 e 6 le delegazioni convenute, sotto la presidenza del dott. Whale, procedevano a discutere lo schema di atto costitutivo e statuto sottoposto alla loro approvazione.»

«Il 6 settembre, alle ore 10, nella sala delle Corporazioni (Standesaal) del Palazzo del Governo si procedeva alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e statuto nel testo che riproduciamo appresso.»